



Sent. n. 412/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità erariale iscritto al n. 74122 R.G.
promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti
di:

- Lacasella Pierpaolo, nato a Roma il 5.6.1964 e residente a Bari alla via del Faro n. 3 (LCSPPL64H05H501M), rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mastroviti (MSTFLV49E21A662F), con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo Poerio n. 53 (studio avv. Marco Ganguzza), mastroviti.fulvio@avvocatibari.le-galmail.it;
- Marianтони Sandro, nato a Rieti l'1.1.1950 e residente a Roma in via Carlo Arturo Jemolo n. 90 (MRNSDR50A01H282G), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Viglione

(VGLGCR67B11C773A) e Noemi Tsuno (TSNNMO83M56Z219B), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, legale@pec.studiolegaleviglione.it;

- Monaco Antonio, nato a Lecce (LE) il 29.10.1954 e residente a Cosenza in via degli Alimena n. 76 (MNCNTN54R29E506A), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte (BBMNDR62D18F839S), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via G. Melisurgo n. 15, andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it;

Visti l'atto di citazione e gli atti tutti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 16.5.2024, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il rappresentante del Pubblico Ministero Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Flavia Del Grosso, per i convenuti Lacasella Pierpaolo e Monaco Antonio l'avv. Giuliana Gaudioso per delega degli avv.ti Andrea Abbamonte e Fulvio Mastroviti e per il convenuto Mariantoni Sandro l'avv. Giancarlo Viglione.

Fatto

1. Con atto di citazione depositato in data 23 ottobre 2023 e ritualmente notificato il 26.10.2023 (a Lacasella e Mariantoni) e il 13.11.2023 (a Monaco), la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio Lacasella Pierpaolo, Mariantoni Sandro e Monaco Antonio, chiedendo nei loro confronti la condanna

al risarcimento dei danni erariali quantificati rispettivamente nella somma di € 35.350,56, 38.708,74 e 5.151,51 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in quanto nella qualità di Comandanti pro tempore del reparto supporti Generali e di dirigenti responsabili pro tempore del soppresso COMLOG SUD avrebbero attribuito e autorizzato il pagamento del compenso forfettario d'impiego (CIF) al personale del Reparto Supporti Generali dell'Esercito in assenza dei presupposti prescritti dalla normativa di settore.

2. La vicenda traeva origine dall'informativa del 4.1.2017 del Polo di Mantenimento pesante Sud dell'Esercito, che rilevava che a seguito di un'indagine interna amministrativa eseguita nel periodo dal 13.1.2014 al 12.2.2014, erano emerse una serie di irregolarità afferenti al suddetto compenso e che solo parte del danno accertato era stato recuperato con il versamento volontario da parte degli ufficiali ritenuti responsabili con esclusione dei convenuti.

3. Il Requirente, nella fase preprocessuale, con inviti a fornire deduzioni notificati il 20.2.2023 (a Monaco) e il 21.2.2023 (a Lacasella e Mariantoni), chiedeva ai convenuti, ai sensi dell'art. 67 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174), di dedurre avverso le contestazioni formulate nei loro confronti; i convenuti inviavano le proprie deduzioni e nonostante il supplemento istruttorio stimolato dalle predette deduzioni, l'Ufficio requirente provvedeva a formalizzare

l'atto di citazione.

Nelle more dell'istruttoria e in considerazione della necessità di un relativo approfondimento, con l'ordinanza n. 7 del 5.9.2023 il Presidente di questa Sezione autorizzava la proroga del termine di 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione, con ulteriore termine di novanta giorni decorrente dal 5.9.2023.

4. Nello specifico l'attore erariale rappresentava la violazione degli artt. 3 e 5 della l. 29.3.2001 n. 86 che prevede che il personale dell'Esercito impegnato in esercitazioni o operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato alle disposizioni in materia di orario di lavoro a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore; per i predetti giorni di effettivo impiego è prevista un'indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario.

Le direttive operative volte a definire le modalità di attribuzione dell'indennità, prevedono che le attività compensabili devono essere documentate con indicazione dello scopo dell'attività, del personale impiegato, degli orari di inizio e fine attività, dell'attività svolta e dell'area di operazione.

La Procura evidenziava che gli atti di attribuzione del compenso venivano firmati sia dal Comandante del Reparto Supporti Generali che dal Capo di Stato maggiore del COMLOGSUD (successivamente

al 2012 dal Vice Comandante pro tempore del COMLOGSUD).

Pertanto, sotto il profilo soggettivo, i convenuti con colpa grave avrebbero firmato gli ordini di pagamento del CIF in assenza dei suddetti presupposti di legge.

5. Con la memoria di costituzione del 17.1.2024 e successiva memoria del 29.2.2024 la difesa di Monaco eccepiva in via preliminare la prescrizione del danno, atteso che i fatti contestati si riferivano agli anni 2009/2011 e non sussisteva alcun occultamento doloso; la messa in mora dell'addebito da parte della Commissione inquirente era del 14.10.2016 e l'invito a dedurre era stato notificato il 16.2.2023, pertanto risultavano ampiamente decorsi i cinque anni previsti dalla legge.

Nel pieno merito rilevava che il Monaco, nella qualità di Capo di Stato maggiore, era il Comandante del Comandante del Reparto supporti generali e non del relativo personale, e quindi firmava i fogli di viaggio per le missioni del solo Comandante di reparto e non del personale di quest'ultimo.

Inoltre, precisava che il Monaco non aveva mai autorizzato alcun pagamento per il personale del Reparto Supporti Generali, essendo competente nella programmazione finanziaria del COMLOGSUD e in base alle esigenze dei reparti provvedeva alla distribuzione delle risorse finanziarie da assegnare ai reparti, avendo così una funzione di controllo sull'impiego delle risorse attraverso i Capi Ufficio dello

Stato maggiore e non un potere diretto di spesa; quest'ultimo era esercitato in via autonoma dai Comandanti di Reparto.

Precisava che la Direttiva del 2003 dello Stato Maggiore dell'Esercito indicava le modalità operative dell'attribuzione del CIF, e attribuiva solo al Comandante di Corpo e cioè al Comandante di Reparto (un Colonnello) e non al Capo di Stato Maggiore la responsabilità dell'allocazione delle risorse disponibili per garantire la funzionalità e il perseguimento degli obiettivi istituzionali; pertanto il Comandante di Reparto era autonomo nell'utilizzo delle risorse attribuite dal Capo di Stato Maggiore, e quindi solo il primo dispone l'assegnazione dell'indennità, invece il secondo autorizza la spesa per il solo Comandante di Reparto.

Infine, il Comandante di Reparto invia all'Ufficio Amministrativo l'atto dispositivo del CIF, quest'ultimo dopo i rituali controlli liquida le somme dovute al personale.

In ordine al "visto si autorizza" del Monaco sugli atti dispositivi del CFI, la difesa ribadiva che riguardava solo le attività del Comandante del Reparto e non il personale del reparto, e ciò è confermato dal fatto che la direttiva del 2003 prevedeva che la responsabilità della gestione amministrativa dei fondi è del solo Comandante di Corpo e non del Capo di Stato maggiore.

Da quanto sopra rileverebbe l'assenza dell'apporto causale da parte di Monaco nella determinazione del danno.

In via gradata chiedeva la riduzione dell'addebito.

La difesa di Monaco, inoltre, precisava che nei confronti dello stesso era stato attivato un procedimento penale per il reato di truffa militare aggravata, poi concluso con Decreto di archiviazione n. 257 del 29.11.2016.

6. Con la memoria del 5.2.2024, la difesa di Lacasella Pierpaolo chiedeva l'ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.

7. Con la memoria di costituzione del 29.2.2024 la difesa di Mariantoni in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale dell'azione atteso che si contestano comportamenti riferibili al periodo dall'1.1.2009 al 22.12.2009 e la prima messa in mora risultava notificata il 24.10.2016, e non, come prospettato dalla Procura, con la nota del 30.10.2014 del Comando Logistico; con quest'ultima il Comando aveva comunicato l'avvio del procedimento di accertamento di danno erariale e pertanto non poteva essere considerata interruttiva del termine di prescrizione.

Nel pieno merito precisava che il Mariantoni nella qualità di Capo di Stato Maggiore esercitava la funzione di Comandante di Corpo solo nei confronti del Comandante di Reparto Supporti Generali e non del personale da quest'ultimo dipendente; e che l'attribuzione del compenso forfettario era di competenza del Comandante di Reparto, essendo preposto a gestire i fondi per l'espletamento dell'attività di competenza. A ciò aggiungeva che il Capo di Stato Maggiore non

ricopriva alcuna carica amministrativa.

Inoltre, la difesa di Marianтони precisava che il Capo di Stato Maggiore emetteva l'ordine di servizio, mentre in piena autonomia il Comandante di Reparto prendeva le decisioni operative rispetto alle attività da svolgere e alla documentazione da raccogliere.

Inoltre, il "visto" che apponeva il Capo di Stato Maggiore sulla documentazione afferente al compenso forfettario faceva riferimento solo alle attività svolte e non anche alla spesa, quest'ultima era di esclusiva competenza del Comandante di Reparto.

In riferimento all'elemento soggettivo evidenziava l'assenza di colpa grave, non avendo il Capo di Stato maggiore alcuna competenza di ordine amministrativo in riferimento al personale del Reparto; oltretutto la documentazione sottoposta al "visto" era coerente e non emergeva alcuna incompletezza dell'istruttoria.

Inoltre, sotto il profilo della quantificazione del danno, la difesa di Marianтони rappresentava la necessità di tener presente anche il fatto che qualora non fosse stato liquidato il compenso forfettario comunque al personale comandato sarebbe spettato il riposo compensativo o lo straordinario.

Eccepiva infine l'errata ripartizione dell'addebito erariale.

8. Nell'udienza del 21.3.2024, in attesa della definizione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. limitatamente al convenuto Lacasella, si rinviava il giudizio al 16.5.2024.

9. Nella pubblica udienza del 16 maggio 2024, preso atto della definizione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., si procedeva alla discussione per gli altri due convenuti. La Procura erariale insisteva per l'accoglimento della domanda, contestando quanto affermato dai convenuti in ordine alla prescrizione dell'azione. Nel merito rappresentava che i Comandanti qui convenuti avevano apposto una serie di visti e di firme sulla documentazione afferente all'indennità con il chiaro contenuto autorizzatorio, assumendosi in piena autonomia la relativa responsabilità. L'avv. Viglione, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ribadiva in particolare l'intempestività dell'azione erariale per intervenuta prescrizione. Infine, l'avv. Gaudioso, nel riportarsi alla memoria di costituzione in particolare in ordine alla prescrizione dell'azione, precisava che Monaco non essendo Comandante di Corpo non aveva alcuna responsabilità rispetto alla gestione del compenso forfettario.

La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. Il giudizio in esame riguarda l'azione di responsabilità amministrativo-contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti dei convenuti Lacasella Pierpaolo, Mariantoni Sandro e Monaco Antonio, per chiederne nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni erariali, a titolo di colpa, quantificati rispettivamente nella somma di € 35.350,56, 38.708,74 e 5.151,51 a

titolo di danno patrimoniale, atteso che nella qualità di Comandanti pro tempore del reparto supporti Generali e di dirigenti responsabili pro tempore del soppresso COMLOG SUD avrebbero autorizzato il pagamento del compenso forfettario d'impiego (CIF) al personale del Reparto Supporti Generali dell'Esercito in assenza dei presupposti prescritti dalla normativa di settore.

2. In ordine al convenuto Lacasella, si precisa che questa Sezione con il Decreto n. 4 del 4 aprile 2024 ha accolto la richiesta di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., determinando in € 10.605,00 l'importo dovuto e corrispondente al trenta per cento della pretesa risarcitoria azionata dall'attore erariale; nel predetto Decreto la Sezione ha anche tenuto conto dell'importo di € 9.245,59 già versato dal convenuto in seguito a un'indagine amministrativo-contabile interna, afferente ai medesimi fatti oggetto della presente fattispecie, e che il Ministero della Difesa, nel contestare un danno erariale di euro 28.056,00, ha recuperato a partire dal mese di settembre 2022 con trattenute mensili di € 486,61, e pertanto complessivamente il quantum debeatur da versare in un'unica soluzione a saldo è stato definito in € 1.359,41.

Sicchè con la sentenza n. 328 del 14.6.2024 questa Sezione, dopo aver constatato la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell'accordato rito premiale in quanto è risultata regolarmente versata la somma determinata nel predetto Decreto, ha dichiarato che nulla è più dovuto da parte del convenuto in relazione

alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta nel presente giudizio.

Per tali ragioni il predetto va estromesso dal presente giudizio di merito per intervenuta definizione della posizione ex art.130 c.g.c.

3. In via preliminare dev'essere scrutinata la doglianza formulata dai convenuti concernente l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale.

Secondo la difesa dei convenuti i fatti contestati si riferiscono al periodo 2009/2011 (precisamente dall'1.1.2009 al 22.12.2009 per Marianтони e dal 7.9.2010 al 14.9.2011 per Monaco) e considerato che non sussisterebbe alcun occultamento doloso e che le prime messe in mora dell'addebito del danno erariale da parte dell'Amministrazione sono state notificate il 14.10.2016 (a Monaco) e il 24.10.2016 (a Marianтони) e gli inviti a dedurre sono stati notificati il 20.2.2023 e il 21.2.2023, risulterebbero quindi ampiamente decorsi i cinque anni previsti dalla legge.

L'eccezione è infondata.

3.1. Si premette che dagli atti risulta che con le note riassuntive del 12.2.2014 la dr.ssa Anelli dell'Ufficio Centrale Ispezioni Amministrative del Ministero della Difesa, a seguito di una complessa indagine e in considerazione delle irregolarità riscontrate, ha rappresentato la necessità di nominare una Commissione d'inchiesta per l'individuazione dei responsabili di un presunto danno erariale e per la

determinazione del relativo ammontare. Risulta, inoltre, che a seguito della predetta indagine interna, il Polo di Mantenimento Pesante Sud ha contestato l'addebito del danno erariale con lettere di messa in mora notificate a Mariantoni il 24.10.2016 e il 13.10.2021 e a Monaco il 25.10.2016 e 7.10.2021. Infine, la Procura ha notificato l'invito a dedurre il 20.2.2023 a Monaco e il 21.2.2023 a Mariantoni.

3.2. Si ricorda che l'art. 1 comma 2 della l. 14.1.1994 n. 20 prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Per la corretta individuazione del termine di esordio della prescrizione, la predetta disciplina va letta e interpretata insieme all'art. 2935 c.c. che prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Sicchè la giurisprudenza contabile da tempo afferma che *“l'exordium praescriptionis nel caso di danno all'erario va individuato nel momento in cui il danno si ‘esteriorizza’, ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto (spesa non dovuta o valore perduto: v., ex plurimis, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019 ;Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III n. 303 del 2017 e 170 del 2019), completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario.*

Al riguardo è stato ulteriormente precisato che tale percepibilità e riconoscibilità vanno riscontrati alla stregua di parametri oggettivi che impongono, ai fini del giudizio di ‘conoscibilità obiettiva del danno’ l'accertamento dell'osservanza di canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato (Cass. 5913 del 2000); ciò al fine di escludere il rilievo di incuria, disattenzioni o negligenze dello stesso e, più in generale, il rilievo di atteggiamenti soggettivi del danneggiato incidenti sulla conoscibilità oggettiva del danno (Cass. 2645 del 2003)” (così Corte Conti Sez. III Appello sent. 30.1.2020 n. 18).

Quindi, in base al principio stabilito dall'art. 2935 cod. civ. il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui l'Amministrazione danneggiata ha acquisito l'effettiva conoscenza dei fatti commessi in danno del proprio patrimonio e può in concreto far valere il suo diritto al risarcimento. Pertanto, qualora non vi sia chiara evidenza della percezione o percepibilità del fatto, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui ricorrano i presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, sulla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Nel caso in esame risulta che solo a seguito dell'attività ispettiva sono emerse le irregolarità che avrebbero determinato il danno erariale, e non si può negare che le criticità riscontrate dalla Procura siano state il frutto di un'intensa e complessa indagine con necessità di specifici approfondimenti istruttori.

Ebbene, come evidenziato dallo stesso attore erariale, solo attraverso l'attività d'indagine dell'Ufficio Ispezioni del Ministero sono emerse le presunte criticità rispetto alla non corretta erogazione del compenso forfettario, i cui risultati sono stati descritti nella relazione del 2014 della dott.ssa Anelli.

Atteso che, in base a quanto sopra affermato, l'esordio della prescrizione è riferibile al 12.2.2014, e in considerazione di una serie di atti interruttivi che ai sensi dell'art. 2945 c.c. determinano l'inizio di un nuovo periodo della prescrizione, e consistenti nella messa in mora e intimazione di pagamento da parte dell'Amministrazione, notificati a Marianтони il 24.10.2016 e il 13.10.2021 e a Monaco il 25.10.2016 e 7.10.2021, e in seguito agli inviti a dedurre notificati sempre ai convenuti il 20.2.2023 e il 21.2.2023, l'azione dell'attore erariale è tempestiva.

4. Tanto precisato e procedendo nell'esame del pieno merito della controversia, il Collegio ritiene di poter definire il giudizio attraverso l'applicazione del criterio di matrice giurisprudenziale della "ragione più liquida", nel senso che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite sent. 8.5.2014 n. 9936, 12.12.2014 n.ri 26242 e n. 26243; Corte Conti sez. II appello 29.12.2016 n. 1084/2015 e 16.12.2016 n. 1345; Corte Conti sez. III sent. 19.2.2016 n. 56 e 57), nell'ipotesi del rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca a una decisione

indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito. Sicchè, tra più ragioni di rigetto della domanda il Giudice dovrebbe orientarsi su quella che assicura il risultato più stabile, garantendo così l'economia del giudizio in linea con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo.

Nel caso in esame risulta decisiva l'assenza della colpa grave dei convenuti che conduce il Collegio a ritenere non fondata la domanda attorea.

Secondo la Procura erariale i convenuti Mariantoni e Monaco, nella qualità di Capi di Stato Maggiore, avrebbero controfirmato la documentazione predisposta e firmata dai Comandanti del Reparto Supporti Generali e volta alla corresponsione del compenso forfettario non dovuto, risultando, pertanto, corresponsabili con i secondi per il danno cagionato all'Amministrazione.

Ebbene la questione oggetto del presente giudizio trova soluzione attraverso la corretta perimetrazione delle competenze attribuite ai suddetti militari con funzioni di vertice.

Nello specifico l'art. 726 del Decreto del Presidente della Repubblica 15.3.2010 n. 90 disciplina la figura del Comandante di Corpo, quale ufficiale preposto al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, ed è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione,

dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa.

Per quanto di interesse in questa sede e in riferimento al Comando Logistico Sud dell'esercito, dalla documentazione versata in atti risulta che il Capo di Stato Maggiore esercita le funzioni di Comandante di corpo nei confronti del proprio personale e del Comandante del Reparto Supporti Generali; quest'ultimo esercita le funzioni di Comandante di corpo nei confronti del personale appartenente al Reparto supporti generali e dei Comandanti militari di stazione dipendenti.

Quindi i Comandanti di Reparto hanno una gestione autonoma, senza ingerenze esterne, del proprio personale e ciò spiega perché la Direttiva del 2003 dello Stato maggiore dell'esercito afferente al lavoro straordinario e ai compensi connessi all'orario di lavoro, per il compenso forfettario d'impiego di cui al DPR 163/2002 predispone un modello (allegato Y) di attribuzione dello stesso in cui è prevista la sola firma del Comandante di Reparto e nessuna controfirma o visto del superiore gerarchico.

Ciò significa che l'unico responsabile dell'organizzazione e dell'attività svolta dal personale del Reparto Supporti Generali è il Comandante dello stesso.

Il Comandante di Stato maggiore, nei confronti del Reparto Supporti Generali, ha una funzione di direzione attraverso gli ordini di servizio,

la cui responsabilità per la corretta esecuzione è del Comandante del Reparto.

Quindi, appare corretto quanto affermato dalle difese dei convenuti che, nel porre in evidenza l'autonomia operativa del Reparto Supporti Generali, rilevano che nessuna incidenza sul relativo personale può avere il responsabile dello Stato Maggiore se non il potere di direzione e sanzionatorio nei confronti del Comandante di Reparto.

Nel caso in esame, però, tale distinzione è risultata meno netta in considerazione del fatto che i responsabili dello Stato Maggiore hanno ritenuto, considerandolo nelle loro facoltà, di sottoscrivere, insieme al Comandante di Reparto, l'atto attributivo del compenso forfettario d'impiego.

Quindi, è necessario individuare la natura della predetta sottoscrizione del Capo dello Stato maggiore.

Non vi è dubbio che il responsabile del procedimento amministrativo volto alla corresponsione del compenso forfettario è il Comandante di Reparto, nella qualità di titolare della relativa unità organizzativa, il quale oltre ad avere compiti di guida e coordinamento dell'istruttoria è il soggetto preposto anche all'adozione del provvedimento finale (art. 4 l. 7.8.1990 n. 241). Quindi, il principale responsabile dell'illegittimo esborso da parte dell'Amministrazione dell'indennità non dovuta, nel caso in esame, e limitatamente al personale di cui dispone, è il Comandante di Reparto.

Però, l'ulteriore sottoscrizione nell'atto finale del procedimento da parte del Capo di Stato Maggiore, ha determinato il sorgere di un controllo del superiore gerarchico volto a vigilare l'operato del Reparto e in ogni caso le determinazioni del soggetto subordinato.

Quindi, lo Stato Maggiore del Logistico, nel condividere quanto fatto dall'organo subordinato, ed avendo comunque nei suoi confronti una funzione di controllo, ha anche la relativa responsabilità in ipotesi di contegno ascrivibile a colpa grave o dolo, in coerenza con il ruolo assunto in funzione del suddetto disegno organizzativo.

Ciò chiarito, si ricorda che devono essere considerate affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano "ex ante" ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza.

Quindi, ai fini della sussistenza della colpa grave nella responsabilità amministrativo-contabile, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico condotto ex ante e in concreto, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare a cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo del grado della colpa) oltre che al parametro dell'agente modello, le cui condotte devono conformarsi al parametro

dell'homo eiusdem professionis et condicionis (profilo soggettivo o individualizzante della colpa).

Sicchè, in ordine alla corretta perimetrazione delle funzioni dei vertici del Comando Logistico Sud dell'esercito, è necessario rilevare che il danno erariale qui contestato è emerso a seguito di un'articolata indagine ispettiva interna, come rappresentato dallo stesso attore erariale in punto di contestazione dell'eccezione di prescrizione; solo con approfonditi accertamenti l'Amministrazione è riuscita a ricostruire le discordanze istruttorie e a ritenere l'insussistenza, in molti casi, dei presupposti per la corresponsione del compenso forfettario (es., assenza di una serie di operazioni che non trovavano riscontro nei fogli di viaggio ovvero nel registro prenotazioni di vitto).

Quindi, laddove i convenuti avessero in maniera minuziosa controllato gli atti di attribuzione dell'indennità, orientando quindi le proprie azioni secondo il canone della massima diligenza e prudenza, probabilmente sarebbero emersi i profili di irregolarità, come dettagliatamente prospettato dall'attore erariale, ma i plurimi addebiti mossi dal Pubblico Ministero contabile non raggiungono, però, né isolatamente né valutati nella loro globalità, il profilo della colpa grave, così come delineata dai consolidati indirizzi della giurisprudenza in precedenza enucleati, ma si fermano a un gradino più basso e certamente meno intenso, quello della colpa lieve, tenendo conto, nell'ottica della doppia valutazione che rappresenta il fondamento dell'apprezzamento in ordine al

requisito in rassegna, che lo scostamento della condotta tenuta dagli Ufficiali rispetto a quella richiesta dell'agente modello appare decisamente modesta e sfumata, ritenendo plausibilmente che il controllo esercitato si riferiva alla corretta esecuzione degli ordini impartiti al Comandante del Reparto e non alla spettanza o meno dell'indennità, compito quest'ultimo ritenuto di esclusiva competenza del Comandante di Reparto.

Quindi, per tutto quanto precede, il Collegio assolve i convenuti dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale:

- rigetta la domanda attorea e per l'effetto assolve i convenuti;
- dispone il rimborso delle spese di lite determinate in € 3.550,00, oltre al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore e per ciascuno dei due convenuti, ponendole a carico del Ministero della Difesa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16 maggio 2024.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

(firma digitale)

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22/07/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)